



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 10 del 09/03/2020

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

Misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ha emanato, in data 08/03/2020, un nuovo testo normativo contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

TENUTO CONTO che il sopra citato DPCM 8 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19" pubblicato sulla G.U. n.59 del 8 marzo 2020, sostituisce i DPCM 1° marzo e 4 marzo 2020 e introduce nuove prescrizioni da adottarsi sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO, pertanto, di dover rimodulare il dispositivo adottato ~~dal sottoscritto~~ con ordinanza sindacale n.9 del 5 marzo 2020 per conformarsi al contenuto delle più recenti disposizioni adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari;

Conformemente a quanto sancito nel DPCM 8 marzo 2020

ORDINA

1) Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e quelli realizzati dagli artisti di strada, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato;

2) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale slot e video lottery, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati, gli intrattenimenti nei pubblici esercizi (bar e ristoranti) e all'interno dei circoli privati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

3) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è consentito con l'obbligo, a carico del gestore di fare rispettare, anche attraverso l'adozione di efficaci misure di contingentamento degli ingressi nei suddetti locali, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
Tali disposizioni valgono altresì per tutte le attività svolte all'interno di circoli e locali privati.

4) Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

E' pertanto vietato lo svolgimento di attività sportive, anche a scopo amatoriale/ricreativo, che comportino l'impossibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra i partecipanti;

5) i matrimoni e le unioni civili possono essere regolarmente celebrati alla sola presenza degli sposi e dei testimoni;

6) l'accompagnamento dei defunti nella cappella cimiteriale, nella camera mortuaria e nella sala del commiato sarà consentito soltanto ai parenti più stretti;

Ai fini della tutela della salute pubblica si **RACCOMANDA**

Ai titolari/gestori degli esercizi commerciali, all'aperto o al chiuso, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, di garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; in particolare, l'esercente dovrà collocare, sia all'ingresso del locale che in corrispondenza dei punti di consegna e di prelievo dei carrelli, dispositivi erogatori di sanificatore da mettere a disposizione dei clienti; in assenza dei suddetti dispositivi personale dipendente dell'esercizio commerciale dovrà assicurare la sanificazione puntuale dei suddetti carrelli.

Gli esercenti sono invitati ad apporre sia all'ingresso che all'interno dei locali i manifesti riportanti le misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 8/3/2020; sono inoltre tenuti ad apporre avvisi che informano sull'obbligatorietà del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti.

RACCOMANDA INOLTRE

A tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.

I termini della presente ordinanza sono da ritenersi connessi a quanto indicato nel DPCM 8 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.59 del 8-3-2020, e specificamente fino al 03/04/2020, fatte salve ulteriori misure adottate al variare dello scenario epidemiologico.

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 0710811990, n° 241, può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell'art. 650 c.p.;

Cessa di produrre effetti l'ordinanza n.9 del 5 marzo 2010.

DEMANDA

alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza dovrà essere notificata a:

- Polizia Municipale, SEDE;

- Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione), via Rockefeller no 52, Sassari,
tss29374@pec.carabinieri.it;

- Polizia di Stato,, Sassari, qab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d'Italia no 31, Sassari,
protocollo.prefss@pec.interno.it;

- A.S.L. Sassari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Via Rizzeddu, n. 211b Sassari
serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it;

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it

Sassari li 09/03/2020



IL SINDACO
Gian Vittorio Campus